

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



12378/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. MARIO CIGNA

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO

- Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Ud. 09/01/2020 - CC

Cau. 12378

R.G.N. 31024/2018

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 31024-2018 proposto da:

PAOLO, elettivamente domiciliato in l

i
)

- ricorrente -

contro

LAZAROV, elettivamente domiciliato in

;

- resistente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE
di COMO, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che visti gli artt. 42 e segg., 380 ter cpc, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza; con la condanna alle spese in favore di

Lazarov e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

La Corte

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. Avendo Paolo _____ esecutato nell'ambito di esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Como, proposto ~~alcune~~ opposizioni all'esecuzione, eccependo *in primis* il difetto di competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, nonché adducendo nullità della notificazione dell'atto di precetto e pendenza di un procedimento penale in cui egli, quale persona offesa, avrebbe chiesto fosse disposto sequestro conservativo delle somme pignorate, ed essendosi costituito il creditore procedente _____ Lazarov, resistendo, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 settembre 2018, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito e condannando il _____ a rifondere a controparte le spese della fase sommaria e a versarle altresì la somma di € 1095 ex articolo 96, terzo comma, c.p.c.

Avverso tale ordinanza il _____ ha richiesto regolamento di competenza, adducendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe in essa rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, erroneamente reputandola tardiva, e denunciando pertanto erronea applicazione analogica dell'articolo 38 c.p.c. al procedimento esecutivo e violazione dell'articolo 26 bis c.p.c. nonché dell'articolo 25 Cost.

Il Lazarov ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'articolo 47, quinto comma, c.p.c., chiedendo che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato. Ha chiesto altresì, oltre alla condanna di controparte alla rifusione delle spese, la sua ulteriore condanna "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., anche per quanto disposto dal comma III della medesima norma, per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e, conseguentemente, condannare ... al risarcimento del danno".

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, è stato proposto in relazione all'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, ha rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione. Pertanto, il fatto che nella motivazione sia stata presa in considerazione anche l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non significa che si siano superati i limiti della cognizione sommaria, vale a dire che sia stata assunta una decisione in ordine alla competenza, in particolare disattendendo l'eccezione suddetta.

È chiaro, infatti, che quando il giudice di un'opposizione in materia esecutiva si occupa della competenza nella fase sommaria e la ritiene sussistente, fissando il termine per il prosieguo del giudizio nel merito, in quanto appunto sommaria detta pronuncia non assume il valore di decisione sulla competenza, l'effettiva verifica di quest'ultima rimanendo affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata in tal senso, insegnando che l'ordinanza conclusiva della fase sommaria costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognizione piena (cfr. Cass. sez. 3, ord. 21 aprile 2010 n. 9511, Cass. sez. 3, ord. 30 giugno 2010 n. 15629, Cass. sez. 6-3, ord. 10 ottobre 2016 n. 20316 e, da ultimo, Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26285).

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - al contro ricorrente.

Il Lazarov ha chiesto, come sopra si è riportato, la condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., ma la sua richiesta è formulata in modo ambiguo e incompleto: da un lato sembra trattarsi di denuncia di lite temeraria (dato che la pronuncia in riferimento al terzo comma della norma è indicata come una pronuncia "ulteriore": "anche per quanto disposto dal comma III"), dall'altro nulla ha addotto il Lazarov in ordine ai danni che egli avrebbe patito quale conseguenza della temeraria proposizione del presente ricorso per regolamento



di competenza. E d'altronde l'applicazione dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c. non può essere intesa come automatica conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, non emergendo peraltro specificità che ne sostengano nel caso in esame l'applicazione.

Sussistono ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2200, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020

Il Presidente

Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 GIU. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA